



COMUNE DI PORTO TOLLE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 31/07/2019**



INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Obiettivi.....	3
Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	4
CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
Art. 4 - Inserimento ambientale	4
Art. 5 - Impianti tecnologici	4
Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti.....	4
Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti	5
Art. 8 - Individuazione cartografica degli impianti ed aree sensibili.....	5
Art. 9 - Impianti esistenti - Delocalizzazioni - Adeguamenti	5
Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo	6
Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo.....	6
CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
Art. 12 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 13 - Progettazione.....	7
Art. 14 - Certificato di regola, esecuzione e collaudo	8
Art. 15 - Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel programma annuale.....	8
Art. 16 - Installazioni provvisorie	8
CAPO IV - RISANAMENTO AMBIENTALE	9
Art. 17 - Risanamento degli impianti	9
CAPO V - CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA	9
Art. 18 - Registro.....	9
Art. 19 - Controlli e monitoraggio.....	9
Art. 20 - Informazione pubblica.....	10
CAPO VI - DISPOSIZIONI E SANZIONI	10
Art. 21 - Disposizioni e sanzioni.....	10
CAPO VII - ESCLUSIONI.....	10
Art. 22 - Esclusioni.....	10
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE.....	10
Art. 23 - Abrogazione	10
Art. 24 - Entrata in vigore – Norme finali.....	10



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.
4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Art. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - d. adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l’impatto visivo degli impianti.



2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta indirizzi per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali), sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

Art. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni".



2. I criteri seguiti, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c. Aree di rispetto cimiteriale;
 - d. Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
3. Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a. Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b. Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.
5. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
6. Al fine di ridurre l'impatto visivo, e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Art. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

Art. 9 - IMPIANTI ESISTENTI - DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.



2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro 2 (due) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

Art. 10 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune, su supporto informatico tramite PEC, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi 12 (dodici) mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

Art. 11 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. Per gli impianti posti a meno di 1 Km dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.
3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online comunale per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza dandone evidenza di pubblicazione sul sito.

CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 12 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire tramite S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui all'art.13 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti dovranno essere richiesti, per le opportune valutazioni, attraverso i dovuti procedimenti SUAP. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi, oppure in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) la pratica si intende conformatata trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione con silenzio-assenso.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).

Art. 13 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione, di cui al comma 2 del presente articolo, tramite SUAP. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere presentata istanza alla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte III del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) si dovrà presentare opportuno procedimento a mezzo di SUAP.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a. scheda tecnica dell'impianto;
 - b. estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
 - c. estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f. documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g. relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h. elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.



3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

Art. 14 - CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 15 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata tramite SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

Art. 16 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA Veneto e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni.
2. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a. l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto



alla scadenza del termine dei 60 (sessanta) giorni e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia stata rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

CAPO IV - RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 17 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia stato effettuato tale risanamento, il Comune non rilascerà alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospenderà le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

CAPO V - CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 18 - REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, con formale comunicazione, apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

Art. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati sul sito comunale per rendere visibile ai cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.



Art. 20 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

CAPO VI - DISPOSIZIONI E SANZIONI

Art. 21 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

CAPO VII - ESCLUSIONI

Art. 22 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo Statale all'uopo deputato.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 23 - ABROGAZIONE

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.